



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2024001975 del 02/10/2024

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**

RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

Rinnovo dell'Autorizzazione definitiva di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 18001764 del 02/11/2018, riferita allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Caloveto sito in località Santa Maria – Tre Scaloni. Corpo idrico ricettore "Fosso Copuni". L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità "...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..." in difficoltà "...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..." della medesima Tabella;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Definitiva allo scarico, nel corpo recettore denominato Fosso Copuni, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Santa Maria - Tre Scaloni del Comune di Caloveto, giusta Determina Dirigenziale n. 18001764 dello 02/11/2018 individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Mazza Umberto in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- il Comune di Caloveto, con propria nota n. 654 del 24/02/2022, ha trasmesso, a questo Settore, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in oggetto indicata, allegando alla stessa i successivamente integrata con nota 1008 del 16/03/2023;
- in data 16/03/2023, con nota. prot. 1008, "...facendo seguito a intercorsi colloqui..." con lo scrivente Ufficio, il Comune di Caloveto integrava quanto già in atti trasmettendo, tra l'altro, la richiesta effettuata ad ARPACal per l'effettuazione delle prescritte analisi;
- in data 20/03/2024, con propria nota n. 240045533, questo Settore, esaminata la documentazione tecnica prodotta dal Comune di Caloveto, al fine di poter completare l'istruttoria amministrativa relativa al rilascio del richiesto provvedimento di rinnovo, richiedeva, al medesimo Comune, chiarimenti in merito all'eventuale "...presenza dello scaricatore di piena..." presso l'impianto di loc. Santa Maria - Tre Scaloni, atteso che "...nel modello A.1, alla sezione 3 - "Caratteristiche impianto di Depurazione", nessuna indicazione viene fornita in merito..." e che "...dalla planimetria ...trasmessa ...semberebbe emergere la presenza di una tubazione avente funzione di scolmatore di piena..." , rappresentando contestualmente, "...ai fini della completa definizione del relativo iter istruttorio..." , la necessità di "...acquisire le risultanze analitiche di ARPACal, già espressamente richieste da Codesto Comune, con nota n. 1006 del 16/03/2023..." ;
- in data 02/04/2024 con nota n. 1683 del 02/04/2024, acquisita al protocollo dell'Ente il al num. 240017595 in pari data, il Comune di Caloveto riscontrava la summenzionata comunicazione provinciale, chiarendo, con specifica attestazione, a firma dell'arch. Antonella Maringolo, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, "...che l'impianto...non è dotato di sistema avente funzione di scolmatore di piena..." , precisando altresì "...che, la tubazione inizialmente prevista e riportata sugli elaborati grafici, di fatto non è mai stata attiva poiché eliminata con definitivo atterramento in cemento..." ;
- esaminate le integrazioni documentali ed i chiarimenti forniti dal Comune di Caloveto e

richiamati al periodo precedente, lo scrivente Ufficio, con propria nota n. 240025670 del 16/05/2024, prendeva atto di quanto attestato dal Responsabile del Settore Tecnico e, contestualmente, ribadiva, "*...ai fini della completa definizione dell' iter istruttorio relativo al rilascio del provvedimento richiesto...*" , di essere in attesa "*...di acquisire le ultime risultanze analitiche di ARPACal, già espressamente richieste da Codesto Comune, con nota n. 1006 del 16/03/2023 e successivamente sollecitate con nota n. 0001261 del 18/03/2024...*" ;

- in allegato alla nota n. 0004144 del 27/08/2024, trasmessa mezzo PEC, il Comune di Caloveto produceva, tra l'altro, le certificazioni ARPACal di cui al provvedimento n. 29187/2024 del 23-08-2024, riferite ad un prelievo effettuato presso l'impianto in argomento in data 08/04/2024, con le quali viene attestato che "*...il campione di acqua analizzato risulta essere conforme ai limiti previsti dalla tab 3 All.5 del decreto Legislativo n° 152/06 per lo scarico in acque superficiali...*" ;

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti;

Considerato altresì:

- che il Comune di Caloveto ha periodicamente trasmesso le risultanze analitiche riferite all'attività di campionamento, effettuata in regime di autocontrollo, presso l'impianto in argomento, con le quali è stato accertato il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla vigente normativa ambientale;
- che il medesimo Comune ha annualmente richiesto ad ARPACal, l'effettuazione delle periodiche analisi di controllo, in accordo a quanto espressamente prescritto nella Determinazione Dirigenziale n. 18001764 dello 02/11/2018;
- con specifico riferimento all'anno 2024, la certificazione ARPACal n. 29187/2024 del 23-08-2024 attesta che "*...il campione di acqua analizzato risulta essere conforme ai limiti previsti dalla tab 3 All.5 del decreto Legislativo n° 152/06 per lo scarico in acque superficiali...*" ;
- l'attestazione del 22.02.2022, redatta secondo il modello A.2, mediante la quale il Comune di Caloveto ha certificato che "*...sia lo stato dei luoghi e degli impianti, sia il processo di formazione dello scarico finale, sia le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico derivante dall'impianto di depurazione ...non hanno subito variazioni rispetto a quanto riportato nelle relazioni e negli elaborati tecnici allegati alla precedente autorizzazione...*" ;
- l'attestazione comunale di cui alla nota n. 1007 del 16/03/2023, a firma dell'arch. Antonella Maringolo, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del medesimo Comune, resa ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii.;
- le determinazioni contenute nella nota comunale n. 1683 del 02/04/2024 richiamata nelle premesse, in merito all'assoluta assenza, presso l'impianto de quo, "*... di sistema avente funzione di scolmatore di piena...*" ;

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

di **rinnovare** il provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 18001764 del 02/11/2018, riferito all'autorizzazione, in via definitiva, allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Caloveto, a servizio di una popolazione complessiva pari a 819 a.e. (di cui 150 fluttuanti, per un periodo orientativamente pari a mesi 3), ubicato in località Santa Maria - Tre Scaloni nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Fosso Copuni, nel punto avente le seguenti coordinate N 4374991 ed E 2671086, ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97 e ss. mm. ed ii, indicando quale titolare della presente autorizzazione, il Sig. Unberto Mazza, nato a Rossano, il 01/11/1977 e residente nel Comune di Caloveto alla via della Libertà (CF:MZZMRT77S01H579H), in qualità di sindaco pro tempore del medesimo Comune;

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro anni a far data dal rilascio ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare, 4 (quattro) campionamenti all'anno, purchè lo scarico sia conforme, di cui n. 1 (uno) per ogni anno, effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Relativamente al solo campionamento effettuato da ARPACal, con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020 citata in premessa, lo stesso dovrà verificare il rispetto dei limiti imposti dalla sola Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. Qualora uno dei campioni non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore.
3. il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche previste nel punto 2;
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.;
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico

- ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate;
6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
 7. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
 8. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
 9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento;
 10. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
 11. Le prescrizioni di cui presente provvedimento devono intendersi inderogabili anche a seguito di eventuali comunicazioni di malfunzionamento degli impianti e/o delle strutture presenti nello stabilimento individuato nelle premesse, salvo modifica espressa delle stesse mediante adozione di successiva e specifica Determinazione Dirigenziale da parte dell'Ente Provincia;
 12. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
 13. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.;
 14. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi;
 15. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto;
 16. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, visti, assenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
 17. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute:
 - nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dalla Provincia di Cosenza, Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile prot. N. 68567 del 12/08/2013;
 - nella Concessione demaniale idraulica rilasciata dal Settore Ambiente dalla provincia di

- Cosenza del 03/10/2013, valida per 19 anni a decorrere dalla data di stipula;
18. La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
 19. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
 20. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione;
 21. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento;
 22. Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un eventuale nuovo provvedimento qualora la domanda di rinnovo sarà tempestivamente presentata.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente Atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica;

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo - Cosenza;

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza e, contestualmente verrà pubblicata nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

la presente Determina verrà inviata in originale al Sindaco pro tempore del Comune di Caloveto (CS) e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 02/10/2024

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice

dell'amministrazione digitale.